



# Modifica della legge sulla polizia

## Conferenza stampa

Bellinzona, 19 febbraio 2018

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni





Repubblica e Cantone  
Ticino

## **Norman Gobbi**

Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle istituzioni

**Dipartimento delle istituzioni**



# La legge sulla polizia: introduzione

Necessità di un  
ammodernamento per  
colmare alcune lacune  
legislative

## Legge sulla polizia (LPol)<sup>[1]</sup>

(del 12 dicembre 1989)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 24 febbraio 1987 n. 3198 del Consiglio di Stato,

decreta:

### TITOLO I

#### Norme generali sulla polizia cantonale

#### Compiti

**Art. 1** <sup>1</sup>La polizia cantonale è un servizio pubblico con il compito di tutelare la sicurezza e di mantenere l'ordine legalmente costituito.

<sup>2</sup>La polizia cantonale in particolare:

1. previene e, per quanto possibile impedisce le infrazioni, mediante l'informazione e il controllo, le accerta e le denuncia alle autorità competenti;


# Perché è stata modificata la legge?

- Disporre di **nuove e adeguate misure di contrasto alla criminalità**
- Ottimizzare la gestione e il coordinamento sul piano operativo



# Le principali novità

- La custodia di polizia
- La trattenuta e la consegna di minori
- Le inchieste preventive di polizia





Repubblica e Cantone  
Ticino

## **Matteo Cocchi**

Comandante della Polizia cantonale

**Dipartimento delle istituzioni**



# I nuovi articoli di legge nel dettaglio


- Custodia di polizia
- Trattenuta e consegna di minorenni
- Indagini preventive di polizia



# Custodia di polizia (Art. 7c Lpol)

**Misura coercitiva di polizia** che comporta la privazione temporanea della libertà e prevista a **salvaguardia dell'incolumità** dell'individuo, che va compiutamente informato, e di terzi

- Non ha come scopo il perseguimento penale
- È **temporanea** (massimo 24 ore)
- È disposta da un ufficiale di Polizia cantonale



# Trattenuta e consegna di minorenni (Art. 7d Lpol)

Misura **prevista per minorenni** che devono essere riconsegnati all'autorità parentale o all'autorità di protezione dei minori competente, in particolare in caso di:

- **ritrovamento di minori fuggiti** da casa o da strutture d'accoglienza
- **minorenni** che a causa di abuso di alcol o altre sostanze **non sono più in grado di badare a loro stessi**



# Indagini preventive di polizia (Art. 9d – 9i)

**Disposizione di diritto di Polizia** che riguarda le indagini svolte in fase preventiva volte a **prevenire la commissione di gravi reati**

- Può fornire l'acquisizione di **elementi necessari all'apertura dell'istruzione** di un procedimento penale
- Permette di **ampliare gli strumenti d'indagine**





Repubblica e Cantone  
Ticino

## **Norman Gobbi**

Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle istituzioni

**Dipartimento delle istituzioni**



# La polizia del futuro



**È dotata degli strumenti  
legislativi adeguati per garantire  
la sicurezza del Ticino**

# Domande





# Ulteriori informazioni

Repubblica e Cantone Ticino  
**Dipartimento delle istituzioni**

CARTELLA STAMPA  
[www.ti.ch/stampa](http://www.ti.ch/stampa)